

**ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Admiral Financial Services Italia, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (di seguito "RUI") in data 14 Agosto 2023, n. iscrizione D000734839, sezione D; Sede legale: Via Della Bufalotta 374 - 00139 ROMA (RM) – indirizzo internet www.conteprestiti.it, PEC: admiralfinancialservicesitalia@legalmail.it

Si segnala che l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta è l'IVASS.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

- a. Si rende noto che sono disponibili pubblicati sul sito internet dell'intermediario www.conteprestiti.it seguenti elenchi:
1. elenco degli obblighi di comportamento indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al precedente punto 1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si comunica che:

- a. Admiral Financial Services Italia SpA non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore del 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti di affari ed il cui elenco è disponibile presso i suoi locali;
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Admiral Financial Services Italia SpA.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:
- al distributore Admiral Financial Services Italia S.p.A., inviando una lettera all' Ufficio Reclami – PEC: admiralintermediaryservices@legalmail.it
Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell'intermediario), di rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (fax: 06 42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario;
e/o
 - all'impresa preponente Metlife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, di cui sono offerti i prodotti, inoltrandolo all'indirizzo indicato nella documentazione informativa precontrattuale predisposta dalla compagnia di assicurazione (DIP aggiuntivo). Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso

di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, lo stesso ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- b. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Admiral Financial Services Italia, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (di seguito "RUI") in data 14 Agosto 2023, n. iscrizione D000734839, sezione D.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

- a. L'Impresa per la quale è distribuito il prodotto è MetLife Europe d.a.c., Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c., Rappresentanza Generale per l'Italia.

Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. L'intermediario non fornisce al contraente consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice.
- b. L'intermediario non fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice.
- c. L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o di più imprese di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- a. La natura del compenso percepito da Admiral Financial Services Italia SpA è una commissione inclusa nel premio assicurativo.
A titolo di esempio: per un premio di Euro 100 al netto delle imposte, Admiral Financial Services Italia SpA percepisce una provvigione del 50% pari ad Euro 50,00.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati in relazione ai prodotti assicurativi – così come le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese assicurative – non sono regolati per il tramite di Admiral Financial Services Italia e dei soggetti iscritti alla sezione E del RUI operanti per suo conto.
- b. Il premio viene versato direttamente dal contraente all'impresa assicurativa, con le modalità di pagamento previste nel contratto di polizza.

ALLEGATO 4 - TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Admiral Financial Services Italia, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (di seguito "RUI") in data 14 Agosto 2023, n. iscrizione D000734839, sezione D; Sede legale: Via Della Bufalotta 374 - 00139 ROMA (RM) indirizzo internet www.conteprestiti.it, PEC: admiralfinancialservicesitalia@legalmail.it

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata